

Condizioni Generali d'Acquisto ("CGA")

1. Campo di applicazione

Salvo contraria indicazione del Servizio Acquisti della Valeo ("Servizio Acquisti"), le presenti CGA si applicano a tutti gli acquisti della Valeo, che si tratti di attrezzature, macchinari, componenti, materie prime od altro, o anche di servizi ("la o le Forniture").

2. Ordine

2.1. Buono d'Ordine

Le Forniture sono obbligatoriamente oggetto di un ordine ("l'Ordine") per un periodo di tempo indeterminato ("l'Ordine Aperto") o per un periodo di tempo determinato ("l'Ordine Chiuso"). L'Ordine è trasmesso per posta, telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico concordato.

2.2. Accettazione delle CGA

Le CGA si ritengono accettate al ricevimento della ricevuta di ritorno allegata all'Ordine, la quale deve essere restituita al Servizio Acquisti dal fornitore ("il Fornitore") tramite posta, telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico concordato, al più tardi entro otto (8) giorni lavorativi dalla data dell'Ordine. Le CGA prevalgono sulle condizioni di vendita del Fornitore. In assenza della ricevuta di ritorno, qualsiasi inizio d'esecuzione dell'Ordine vale come espressa accettazione delle CGA e relativa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie condizioni.

L'accettazione delle CGA comporta automaticamente l'adesione da parte del Fornitore al Sistema di Produzione Valeo ed al Sistema di Qualità Valeo, nonché ad ogni altra procedura Qualità istituita nel corso dell'Ordine che il Fornitore s'impegna a rispettare.

2.3. Obblighi specifici del Fornitore

2.3.1 Il Fornitore, in qualità di esperto professionista nel proprio campo, dichiara di conoscere perfettamente le esigenze dell'Industria Automobilistica, in particolare in termini di qualità, costi, tempi di consegna. S'impegna a consegnare Forniture conformi alle norme ed alle consuetudini di quest'Industria, alle leggi, regolamenti e norme in vigore applicabili in materia d'igiene, sicurezza, protezione dell'ambiente e diritto del lavoro, in particolare in ciascuno degli Stati interessati dalla produzione delle Forniture e dalla commercializzazione dei veicoli in cui le suddette Forniture saranno incorporate. Il Fornitore garantisce la Valeo contro ogni azione risultante dall'inosservanza delle suddette disposizioni e ne subirà tutte le conseguenze, dirette ed indirette, in modo che la Valeo non sia mai messa in causa.

2.3.2 Il Fornitore s'impegna a consegnare Forniture conformi ad ogni altro documento che regolamenti le relazioni fra la Valeo ed il Fornitore per quanto concerne le Forniture a completamento delle CGA, ed in particolare progetti, specifiche, capitolati ecc. ("i Documenti").

2.3.3 Alla prima richiesta della Valeo, il Fornitore s'impegna a procedere a tutte le modifiche della Fornitura, a fornire tutte le informazioni sulla Fornitura o l'Ordine, ed a certificare l'origine e la composizione delle Forniture.

2.3.4 Il Fornitore non può apportare alcuna modifica alla Fornitura, in particolare, ai componenti, al materiale, al procedimento o alla località di fabbricazione, in assenza di una preventiva validazione, ai sensi delle procedure Qualità Valeo e delle regole d'arte applicabili nell'Industria Automobilistica.

2.3.5 Il Fornitore s'impegna ad effettuare la Fornitura, per le necessità del mercato dei ricambi, per un periodo di dieci anni dopo la vendita dell'ultimo veicolo del o dei modelli della gamma che include la suddetta Fornitura.

2.3.6 Per mantenere in permanenza la competitività della Fornitura e dei prodotti della Valeo che incorporano la suddetta Fornitura, il Fornitore s'impegna a mettere in opera azioni di produttività in modo continuo. Il livello minimo di produttività annuale prevista sulla Fornitura è concordato di comune accordo.

2.3.7 L'accettazione dell'Ordine comporta automaticamente l'impegno da parte del Fornitore a rispettare rigorosamente il termine di consegna indicato, sia sull'Ordine Chiuso, sia sul programma di scadenze di consegna trasmesso via EDI, WebEDI o telefax nel caso di Ordine Aperto. Non sarà accettata nessuna consegna anticipata, salvo accordi contrari, e comunque a spese del Fornitore.

Il Fornitore indennizzerà la Valeo di tutti i costi, diretti ed indiretti, in modo particolare quelli inerenti al fermo della catena produttiva presso la Valeo e/o presso il(i) suo(i) cliente(i), che risultassero dal mancato rispetto del termine di consegna. La Valeo avrà inoltre la facoltà di annullare l'Ordine secondo quanto previsto all'articolo 13.2. Ogni costo supplementare derivante da un ordine di Fornitura ad un fornitore terzo sarà a carico del Fornitore.

3. Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale

3.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire ogni adempimento volto a mantenere la validità dei propri diritti di proprietà, intellettuale ed industriale, relativi alle Forniture ed al libero utilizzo delle stesse per quanto riguarda i diritti di proprietà, intellettuale ed industriale, di terzi. Il Fornitore garantisce la Valeo da qualsiasi rivendicazione e/o reclamo proveniente da terzi.

Nel caso in cui un'azione legale fosse intentata da terzi con lo scopo di vietare, limitare o modificare l'utilizzo, la commercializzazione o la vendita di Forniture, il Fornitore sarà il solo responsabile di tutte le conseguenze negative che risultassero dalla suddetta azione, ivi compreso ogni danno portato all'immagine del marchio Valeo. Il Fornitore indennizzerà la Valeo dell'intero danno provocato dall'inosservanza totale o parziale del contratto che lega la Valeo al(i) suo(i) cliente(i) e relativo alle Forniture, per non avere potuto tenere fede ai propri impegni, nonché dei costi supplementari derivanti da una modifica delle Forniture e/o dei macchinari che sia risultata necessaria.

La Valeo avrà inoltre la facoltà di annullare l'Ordine ai sensi dell'articolo 13.2.

3.2 In caso di annullamento dell'Ordine per una qualsiasi causa, il Fornitore autorizza la Valeo a completare o far completare le attrezzature od i macchinari, nonché a garantirne o far sì che sia garantita la relativa manutenzione e/o a produrre i pezzi alla produzione dei quali essi sono destinati, e ciò nonostante qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale al quale il Fornitore potrebbe appellarsi e di cui rinuncia ad avvalersi nei confronti della Valeo o di qualsiasi terzo che agisca su commissione della Valeo in questo ambito. Il Fornitore s'impegna inoltre a comunicare su semplice richiesta tutti i progetti, documenti tecnici e conoscenze pratiche concernenti le suddette attrezzature o macchinari e/o componenti.

4. Prezzi, Fatturazione e Condizioni di Pagamento

4.1. Prezzi

I prezzi applicabili sono quelli menzionati sull'Ordine. Sono fissi e non trattabili, e s'intendono "franco tutti i diritti - DDP (INCOTERMS 2000 o tutti gli INCOTERMS ulteriori che sostituiscano gli INCOTERMS 2000)", presso il luogo di consegna delle Forniture. Non potranno essere soggetti ad alcuna modifica senza espresso accordo di entrambe le parti. Nessuna delle due parti potrà interrompere improvvisamente l'esecuzione dell'Ordine; la parte, la cui proposta di prezzo sarà stata rifiutata alla conclusione di una trattativa fatta in buona fede, può annullare l'Ordine alle condizioni delle presenti CGA, ma in caso di annullamento da parte del Fornitore, la Valeo deve poter assicurare la continuità dell'esecuzione dei propri obblighi nei confronti del(i) suo(i) cliente(i) fino al nuovo avvio della produzione della Fornitura, oggetto dell'Ordine annullato, presso un fornitore alternativo.

4.2. Fatturazione e Condizioni di Pagamento

La fattura dovrà riportare tutte le indicazioni indicate sull'Ordine in modo che permettano l'identificazione ed il controllo delle Forniture. La fattura sarà tassativamente inviata all'indirizzo di fatturazione riportato sul retro dell'Ordine.

Salvo accordo contrario, le Forniture sono pagabili tramite bonifico, il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di 90 giorni fine mese dalla data della fattura. La Valeo avrà la facoltà di compensare le somme di cui il Fornitore gli fosse debitore, per una qualsiasi ragione, con l'importo dell'Ordine.

5. Imballaggi e Documenti di Spedizione

Il Fornitore consegnerà le Forniture con un imballaggio appropriato alle loro caratteristiche, alle modalità di trasporto ed allo stoccaggio, per garantire una consegna in stato di completa integrità.

Ogni unità d'imballaggio (collo) dovrà presentare all'esterno ed in modo leggibile le indicazioni prescritte dai regolamenti applicabili in materia di trasporto, nonché le indicazioni relative a condizioni particolari di stoccaggio. Queste indicazioni riporteranno il numero dell'Ordine, il numero del lotto, la designazione delle Forniture, i nomi e gli indirizzi del mittente e del destinatario, la quantità consegnata, il peso lordo e quello netto. La consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna in due esemplari conformi che permettano l'identificazione delle Forniture ed il relativo controllo quantitativo, accompagnata, quando sia il caso, dalle schede dei dati antinfortunistici.

Qualsiasi danno (rottura, pezzi mancanti, avarie ecc.) alla Fornitura risultante da un imballaggio inadatto o inappropriato sarà a carico del Fornitore.

6. Consegna

6.1 Le Forniture sono consegnate presso il luogo indicato sull'Ordine.

6.2 La Valeo si riserva il diritto di rifiutare le Forniture, tramite lettera semplice, telefax o qualsiasi altro mezzo elettronico concordato, in caso di mancato rispetto del termine di consegna, di consegna incompleta o in eccedenza, o di non conformità all'Ordine e/o ai Documenti.

6.3 Tutte le Forniture rifiutate saranno restituite al Fornitore a sue spese, rischio e pericolo entro il termine di otto (8) giorni a partire dalla comunicazione di rifiuto della fornitura.

Il Fornitore indennizzerà la Valeo di tutti i costi supplementari legati alla mancata osservanza del proprio obbligo alla fornitura di materiale conforme (scarti, stoccaggio, lavori di selezione, costi d'interim, ritocchi, rottura d'utensili, guasti, arresti di produzione presso la Valeo ed il(i) suo(i) cliente(i), campagne di recupero, penalità, ordine della Fornitura, comprese le attrezzature, presso un terzo ecc.).

La Valeo avrà la facoltà di annullare l'Ordine conformemente all'articolo 13.2.

7. Garanzie

7.1 Il Fornitore, in quanto esperto, è tenuto a un obbligo di risultato ed assume in particolare a questo titolo l'intera responsabilità della Fornitura, della sua progettazione, del relativo processo di fabbricazione, delle scelte tecniche da mettere in opera per la sua realizzazione e della sua adeguatezza all'uso al quale è destinata, di cui il Fornitore dichiara di essere perfettamente a conoscenza, e quale che sia l'assistenza da parte della Valeo nel corso dello sviluppo della Fornitura.

Il Fornitore garantisce la Fornitura a partire dalla consegna contro ogni difetto di conformità in rapporto all'Ordine e/o ai Documenti, che provenga da un difetto di progettazione, di materiale o di fabbricazione, e più genericamente da qualsiasi difetto, apparente o nascosto.

7.2 Nella misura in cui la Valeo, il(i) suo(i) cliente(i) o le autorità competenti decidessero di richiamare una Fornitura od un prodotto che includa una Fornitura, il Fornitore indennizzerà la Valeo di tutti i danni subiti.

- 7.3 Il Fornitore garantisce la Valeo da tutti i danni corporali, materiali ed immateriali, ivi compreso ogni danno all'immagine del marchio Valeo, nonché da tutti i costi, diretti ed indiretti, che risultassero dalla mancata esecuzione del suo obbligo di fornitura conforme e, qualora fosse il caso, della mancata esecuzione successiva da parte della Valeo dei propri obblighi nei confronti del(i) suo(i) cliente(i) (rimborso o sostituzione gratuita della Fornitura difettosa, spese di manodopera, lavori di selezione, costi d'interim, trasporti eccezionali, arresti di produzione presso la Valeo ed il(i) suo(i) cliente(i), campagne di recupero o di richiamo, penalità, ordine della Fornitura, attrezzature comprese, ad un terzo ecc.). Qualsiasi clausola suscettibile di ridurre questa garanzia viene ritenuta come non scritta.

8. Assicurazioni

Il Fornitore sottoscriverà una polizza d'assicurazione presso una compagnia notoriamente solvibile, conformemente alle condizioni della Valeo e ne presenterà la relativa documentazione a semplice richiesta. La suddetta assicurazione non costituisce tuttavia un limite della responsabilità del Fornitore.

9. Intuitu Personae - Subappalto

- 9.1 Il Fornitore non può cedere e/o trasferire, neppure a titolo gratuito, totalmente od parzialmente, l'Ordine, salvo espresso accordo preventivo da parte della Valeo.
- 9.2 In caso di modifica del controllo del Fornitore, diretto od indiretto, o di cessione della sua società o azienda, la Valeo avrà la facoltà di annullare gli Ordini in corso conformemente all'articolo 13.2.
- 9.3 L'Ordine non può essere subappaltato, totalmente od parzialmente, direttamente od indirettamente, dal Fornitore senza il preventivo espresso accordo scritto da parte della Valeo.

Se il Fornitore è autorizzato a subappaltare totalmente o parzialmente l'Ordine ad uno o più terzi, resterà l'unico ed interamente responsabile nei confronti della Valeo dell'esecuzione dell'Ordine e delle CGA. Dovrà garantire ed indennizzare la Valeo da qualsiasi reclamo da parte dei subappaltanti.

10. Riservatezza

- 10.1 Tutte le informazioni comunicate al Fornitore dalla Valeo, da una delle sue società affiliate o da uno dei suoi rappresentanti, in particolare, ma senza che tuttavia ciò costituisca una limitazione, le informazioni di carattere tecnico, industriale, commerciale o finanziario, quale che sia la forma della comunicazione (orale, scritta od altra), compresi in particolare disegni, schemi, descrizioni, specifiche, rapporti, microfilm, dischetti, programmi informatici e relativa documentazione, campioni, prototipi ecc., sono confidenziali ("le Informazioni").

Sono parimenti considerati come Informazioni ciò che i preposti del Fornitore, i suoi fornitori, subappaltanti, agenti, collaboratori permanenti od occasionali possano conoscere in relazione all'Ordine.

- 10.2 Le Informazioni non possono essere utilizzate se non nell'ambito dell'Ordine. Il Fornitore prende tutti i provvedimenti affinché nessuna delle Informazioni sia comunicata né rivelata ad un terzo.

Ogni violazione di questo obbligo alla riservatezza comporterà l'applicazione dell'articolo 13.2.

- 10.3 Quest'obbligo di riservatezza sussisterà dopo la conclusione dell'Ordine per qualsiasi ragione per un periodo di cinque (5) anni. Non appena completato l'Ordine, il Fornitore restituisce alla Valeo, alla prima richiesta di quest'ultima, tutti i documenti, riservati o no, attinenti l'Ordine, senza poterne conservare copia, salvo espresso accordo preventivo da parte della Valeo.

11. Trasferimento di Proprietà / dei Rischi

- 11.1 A partire dal momento in cui i materiali di approvvigionamento (materie prime o prodotti semi-lavorati) vengono destinati alla realizzazione e poi al completamento delle Forniture, tali materiali diventano proprietà esclusiva della Valeo, ritenendosi come non apposta qualsiasi clausola di riserva della proprietà. Il Fornitore s'impegna a mettere in atto tutti i mezzi per l'individuazione dei suddetti approvvigionamenti.

- 11.2 La Valeo si riserva il diritto, nel corso dell'esecuzione dell'Ordine e prima della consegna, d'effettuare qualsiasi controllo dei processi di fabbricazione delle Forniture e delle Forniture stesse, nei locali del Fornitore o dei suoi eventuali subappaltanti. Il Fornitore s'impegna a lasciare libero accesso alla Valeo nei propri locali in qualsiasi momento, ed a garantire il libero accesso della Valeo presso i suoi subappaltanti e ad offrire la possibilità alla Valeo di collaudare le Forniture, senza che questa facoltà comporti una qualsiasi diminuzione delle garanzie da parte del Fornitore.
- 11.3 Il trasferimento del rischio diviene operativo all'atto dell'accettazione della consegna delle Forniture, quali che siano le condizioni di consegna indicate nell'Ordine.

12. Stampi, Attrezzature ed Altri Macchinari specifici

- 12.1 Tutti gli stampi, attrezzature ed altri macchinari specifici forniti dalla Valeo per le necessità delle Forniture ("le Attrezzature") sono proprietà esclusiva della Valeo. Lo stesso vale per le Attrezzature costruite su richiesta della Valeo e per suo conto, e ciò per tutto il corso della loro realizzazione, compresi i diritti di proprietà, industriale o intellettuale, inerenti alle suddette Attrezzature.

In ogni caso, le Attrezzature si ritengono depositate presso il Fornitore a titolo accessorio all'Ordine, anche in assenza di una convenzione di prestito o di un contratto di deposito. Non possono essere utilizzate se non per le necessità dell'Ordine e non possono essere imprestate, messe a disposizione di terzi, riprodotte o copiate. Debbono avere, a carico del Fornitore ed in posizione visibile, una targa d'identificazione ben fissata che riporta l'indicazione seguente: "*Proprietà VALEO – non cedibile e non pignorabile*" e non possono essere dati in pegno e/o offerti a titolo di garanzia. Le Attrezzature possono essere ritirate dalla Valeo in qualsiasi momento.

- 12.2. Il Fornitore, nella sua veste di custode, garantisce la perfetta manutenzione, conservazione, controllo ed cura delle Attrezzature, in modo da evitare in particolare ogni possibile deriva del processo o interruzione dell'approvvigionamento, e fornirà, su semplice richiesta della Valeo e tutte le volte che ciò sia necessario, un inventario preciso e dettagliato. Il Fornitore garantisce parimenti la loro sostituzione in caso di perdita, di furto, di distruzione o di usura prematura. A questo titolo, sottoscriverà un'assicurazione utile a coprire questi rischi e tutti i danni che potrebbero provocare a terzi, assicurazione la cui documentazione dovrà essere presentata alla Valeo su semplice richiesta.

Al completamento dell'esecuzione dell'Ordine, quale che ne sia la causa, le Attrezzature saranno restituite alla Valeo su semplice richiesta ed alla piena proprietà di quest'ultima.

13. Termine - Risoluzione

13.1. Termine

- 13.1.1 L'Ordine Aperto è concordato per una durata indeterminata, le quantità sulle quali Valeo s'impegna essendo quelle indicate sui programmi di consegna. La Valeo potrà porvi termine in qualsiasi momento per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di tre (3) mesi. Questo preavviso può essere ridotto attraverso un espresso accordo fra le parti o in caso d'urgenza. Durante questo periodo di tempo l'Ordine dovrà essere eseguito secondo le condizioni contrattuali, e in particolare secondo le condizioni di prezzo, in vigore al momento della comunicazione di cessazione dell'Ordine. Il fatto di porre fine all'Ordine non darà luogo ad alcun diritto di indennizzo o compensazione a favore del Fornitore per qualsivoglia motivo.

- 13.1.2 L'Ordine Chiuso è concordato per una durata determinata e non è soggetto a rinnovo.

13.2. Risoluzione

In caso di mancato adempimento da parte del Fornitore ad uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, l'Ordine sarà annullato o risolto con pieno diritto e senza formalità a discrezione della Valeo, otto (8) giorni dopo messa in mora per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta totalmente o parzialmente senza effetto durante questo periodo, e con riserva di richiesta di risarcimento di tutti i danni ed interessi che la Valeo potrebbe pretendere.

14. Disposizioni diverse

- 14.1 Qualora una qualsiasi delle disposizioni delle CGA si rivelasse nulla o non applicabile, soltanto quest'ultima disposizione verrà ritenuta come non scritta.
- 14.2 Nessuna tolleranza da parte della Valeo, anche prolungata nel tempo, potrà valere a titolo di modifica alle CGA, all'Ordine e/o ai Documenti.
- 14.3 Il Fornitore non è autorizzato a fare riferimento alle proprie relazioni commerciali con la Valeo se non con l'espressa autorizzazione preventiva di quest'ultima.
- 14.4 In caso di disputa, la legge applicabile è quella italiana, con attribuzione esclusiva della competenza al Tribunale di Torino. La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale delle merci non è applicabile.

Aggiornamento: Febbraio 2005